

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

1. I rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione per la previdenza complementare dirigenti ex gruppo "SIGMA TAU" - (di seguito anche "Fondo" o "E.P.I.D.S.") - sono eletti dagli iscritti al Fondo, con voto libero e segreto, attribuito ai candidati indicati nella lista di cui al successivo art. 3.
2. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette e che siano ancora iscritti alla data di inizio del periodo di votazione.
3. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Fondo che abbiano espresso la volontà di candidarsi. Le Aziende associate possono indicare due nominativi che verranno inseriti nella lista di cui al successivo art. 3.
4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto del Fondo, saranno eletti in Assemblea un numero di otto Delegati.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa - previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo che ne fissa il periodo di svolgimento e fissa il termine ultimo per la presentazione della lista - dando informazione via e-mail a tutti gli iscritti del giorno di svolgimento delle elezioni e del termine utile per la presentazione della lista.

Art. 3 - Lista elettorale

1. Decorsi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo precedente, potranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, dovrà contenere un numero di associati pari a nove. A tale deposito potrà provvedere un rappresentante degli elettori, che dovrà depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatore di lista.
2. La lista di cui al comma precedente dovrà contenere i nominativi di tutti gli iscritti al Fondo che abbiano accettato la candidatura; essa inoltre dovrà essere contrassegnata da una sigla depositata contestualmente alla presentazione. I candidati dovranno essere individuati tra coloro che risultano iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette. Le Aziende associate possono esprimere la preferenza di due nominativi che, qualora designati, dovranno essere inseriti in ogni lista elettorale. Almeno uno dei nominativi dovrà essere indicato tra i primi 4 rappresentanti -di ogni lista.

I nominativi designati dalle Aziende associate potranno essere inseriti anche su liste diverse,

Nel caso di espressione di un solo nominativo da parte delle Aziende associate, lo stesso dovrà essere inserito tra i primi 4 rappresentanti della lista.

3. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Art. 4 - Modalità di votazione

1. Il voto si svolgerà nella giornata di indizione delle elezioni con modalità telematiche o in presenza in base alle indicazioni fornite dal Presidente nella comunicazione di cui all'articolo 2.

2. Il voto è palese ed è espresso mediante consegna della scheda elettorale presso la sede del Fondo o via e-mail, nell'orario e con le modalità di volta in volta stabilite nella comunicazione di cui all'articolo 2.

3. Risultano ammissibili le deleghe - in misura massima pari a 2 - da depositare in cartaceo e con firma autografa (eventualmente anticipate via e-mail) unitamente a copia del documento di identità dell'iscritto Delegante e del Delegato.

4. L'elettore provvede ad esprimere il proprio voto indicando la lista di preferenza nel periodo di votazione stabilito nella comunicazione di cui all'articolo 2. Decorso il termine del suddetto periodo, non sarà più possibile esprimere il voto.

Art. 5- Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. Concluso il periodo per l'esercizio del diritto di voto di cui al precedente art. 4, un membro del Consiglio di Amministrazione e un membro del Collegio Sindacale procedono al relativo scrutinio ed alla proclamazione della lista eletta, redigendo apposito verbale. Viene eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti vengono eletti i primi 4 candidati di ogni lista.

2. L'ultimo nominativo dei non eletti presente nella lista fungerà, in caso di elezione, da membro supplente.

3. Gli eletti individuati ai sensi del precedente comma entrano in carica il giorno della prima Assemblea convocata con i nuovi Delegati dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione e scadono il giorno successivo a quello dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno del triennio di durata del mandato.

Art. 6 - Sostituzione degli eletti

1. Qualora nel corso del mandato un Delegato eletto dagli iscritti venga per qualsiasi motivo a mancare si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

Art. 7 - Disposizione finale

1. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, limitatamente all'esercizio 2020, si derogherà al termine dei due mesi per l'indizione delle elezioni di cui al precedente articolo 2.